


SOCIÉTÉ RHÉNANE D'EXPLOITATION  
ET DE MANUTENTION « SOREMA »

CONTRO

L'ALTA AUTORITÀ  
DELLA COMUNITÀ EUROPEA  
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

---


CAUSA N. 67-63



**Sentenza della Corte**

**del 19 marzo 1964**

*Lingua processuale : il francese*



MASSIME DELLA SENTENZA

1. **Imprese — Associazione d'impresе di distribuzione — Associazione ai sensi del Trattato C.E.C.A.**  
(Trattato C.E.C.A., artt. 48, 65, 80)
2. **Intese — Disciplina — Applicazione alle associazioni d'impresе**  
(Trattato C.E.C.A., artt. 48, 65, 80)
3. **Intese — Autorizzazione — Mancato rinnovo — Motivazione specifica**  
(Trattato C.E.C.A., art. 65)
4. **Intese — Autorizzazione — Revoca — Motivazione specifica (Trattato C.E.C.A., art. 65)**

1. È un'associazione d'impresе ai sensi del Trattato C.E.C.A. l'associazione che rappresenti e riunisca delle impresе le quali esercitino abitualmente un'attività di distribuzione del genere contemplato nell'articolo 80 del Trattato.

2. L'articolo 65 del Trattato si applica pure alle associazioni d'impresе, nella misura in cui la loro attività ovvero quella delle impresе associate è diretta ad ottenere gli effetti in detto articolo contemplati.

3. L'Alta Autorità, qualora ritenga di non potere prorogare l'autorizzazione di un accordo, deve indicarne i motivi e in ispecie precisare perché non siano più soddisfatte le condizioni poste dall'articolo 65, n. 2, primo comma, lettere a, b e c.

4. L'Alta Autorità, qualora intenda revocare l'autorizzazione di un accordo, deve indicare quale mutamento delle circostanze ha reso l'accordo stesso non più conforme alle condizioni poste per la sua autorizzazione, ovvero quali sue conseguenze sono in contrasto con i requisiti necessari per la sua approvazione.